

Assegno d'invalidità: cos'è e come funziona

Per ottenerlo è necessario avere subito una perdita della capacità lavorativa di oltre due terzi e avere almeno cinque anni di contributi versati. La domanda va presentata all'Inps

Non tutti sanno che l'assegno ordinario d'invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria Inps, con infermità fisica o mentale che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi in occupazioni confacenti le attitudini del lavoratore. Hanno diritto all'assegno i lavoratori: dipendenti, autonomi, iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria. Inoltre, per il diritto alla prestazione è necessario avere un minimo di cinque anni di contribuzione, anche non continuativi, di cui tre versati nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

L'assegno può essere richiesto anche quando la riduzione della capacità lavorativa sia preesistente al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove patologie. Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell'Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia. In questo caso, l'accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri.

Al compimento dell'età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario d'invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia. Pertanto, i titolari di assegno ordinario non possono accedere alla pensione anticipata così come ad altri trattamenti pensionistici che prevedano una riduzione dei requisiti contributivi e anagrafici. Infatti, a partire dal 2004 (sentenze n. 8433 e n. 9492), la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito, stabilendo che per i titolari di assegno ordinario d'invalidità non è ammessa la trasformazione di questa prestazione in pensione, allora di anzianità, oggi pensione anticipata. Con la circolare 134/2004 l'Inps individua l'ambito di applicazione delle sentenze sopra citate.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva, non è necessaria l'interruzione dell'attività lavorativa, quindi è concesso anche se si continua a lavorare. Tuttavia è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno è confermato definitivamente, qualora permangano le condizioni previste per l'erogazione.

L'assegno non è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del titolare, ai superstiti spetta il trattamento previsto

per i superstiti di assicurato: pensione diretta, pensione indiretta o indennità una tantum.

Poiché l'assegno viene erogato anche se si continua a svolgere attività lavorativa, nel caso si superino determinati limiti di reddito la prestazione è soggetta a riduzioni e trattenute. Precisamente, si riduce del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento mi-

